

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI**ASS. CULT. LO SPAZIONAUTA**

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di agosto, alle ore 10.00, presso la sede sociale si é riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Culturale **LO SPAZIONAUTA**.

Presiedere la riunione il sig. Stefano Veccioni, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e il Signora Laura Duranti in qualità di Segretaria.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea é stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)

Il Presidente dell'Assemblea illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (**Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117**)

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Segretario

[Handwritten signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

LO SPAZIONAUTA ETS

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione denominata " LO SPAZIONAUTA ETS", da ora in avanti denominata "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

ART. 2

SCOPO E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione, ispirandosi al concetto di "esplorazione" in ogni campo del sapere, si propone di promuovere e diffondere la cultura scientifica, tecnologica, ecologica, artistica e umanistica come strumento di crescita personale e collettiva, di dialogo e di cittadinanza attiva. Il nome "LO SPAZIONAUTA" simboleggia la curiosità, il coraggio di avventurarsi oltre i confini della conoscenza e la capacità di osservare il mondo da nuove prospettive

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente, ma non esclusivo delle prestazioni degli associati: (lett. d) Educazione, istruzione e formazione professionale. (lett. e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. (lett. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. (lett. h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale. (lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. (lett.k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso. (lett.l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. (lett.t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. (lett.v) promozione della cultura della legalità, della non violenza, della pace tra i popoli e della difesa non armata. (lett.w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lett. y) protezione civile. (lett.z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L' Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale n.107 del 19/05/2021.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Pertanto, nei limiti di cui sopra, l'Associazione pone in essere tutte quelle attività ed iniziative ritenute utili al conseguimento di tali scopi, anche attraverso la funzione di servizio alle singole aziende ed organismi associativi, nonché agli Enti Locali e ad altre amministrazioni pubbliche e, sempre in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti definiti dal decreto ministeriale di cui sopra, potrà svolgere ogni altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere operazioni economiche o finanziarie, mobiliari o immobiliari, per il migliore raggiungimento dei propri fini e, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori con il pubblico e delle linee guida approvate con Decreto Ministeriale del 09 Giugno 2022.

ART. 3

SEDE

L'Associazione ha sede legale in Orvieto (TR), Piazza della Pace snc.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

L'Associazione svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell'ambito del territorio nazionale e internazionale.

Lo spostamento della sede legale all'interno del territorio del Comune non richiede una modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire sedi secondarie e filiali in tutto il territorio nazionale.

ART. 4

SOCI

4.1 Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, gli enti anche non riconosciuti e le persone giuridiche, senza scopo di lucro, che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve dimissioni, recesso o esclusioni o altre legittime forme di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

4.3 I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

- Soci ordinari, che partecipano alla vita associativa in tutte le sue forme ed hanno voto deliberativo;
- Soci onorari, successivamente individuati tra coloro che si sono distinti alla luce di particolari benemeritenze; non sono tenuti a versare alcuna quota; hanno diritto di voto.

ART. 5

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

5.1 L'adesione all'Associazione quale socio ordinario comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.2 Tutti i soci ordinari e onorari hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell'Associazione. I soci inferiori al diciottesimo anno di età devono avere l'autorizzazione del genitore che esercita la potestà; questi, pur non essendo responsabili delle scelte, dei programmi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno diritto di voto. Il diritto di voto dei soci minorenni deve essere esercitato da chi ne ha la responsabilità genitoriale, ovvero dai genitori o dal tutore. Questi ultimi rappresenteranno il minore in assemblea, esprimendo il voto per suo conto. La partecipazione dei soci alle elaborazioni dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nella realtà sociale esterna.

ART. 6

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

6.1 Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, nel seguente modo

- A) indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o data di costituzione, professione, residenza o sede, codice fiscale o partita iva;
- B) dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 7

DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

7.1 Il Consiglio Direttivo valuta l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione di nuovi soci.

7.2 Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso di rifiuto, lo stesso dovrà essere motivato.

In questo ultimo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale l'Assemblea Ordinaria dovrà pronunciarsi nella successiva seduta.

ART. 8

RECESSO DEI SOCI

8.1 Chiunque aderisca all'associazione, può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla data di convocazione del Consiglio direttivo.

8.2 Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, salvo che si tratti di finanziamenti debitamente contabilizzati nel bilancio.

ART. 9

OBBLIGHI DEI SOCI

9.1 I soci sono tenuti

- al pagamento della quota sociale relativa alla propria categoria di appartenenza, qualora deliberata dall'Assemblea;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con quote straordinarie deliberate dall'Assemblea. Dette deliberazioni che dispongono integrazioni di cassa potranno essere adottate soltanto una volta per ciascuno esercizio e l'importo con esse richiamato non potrà essere superiore a tre volte la quota sociale dell'anno nel corso del quale la deliberazione è adottata;
- alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

ART. 10

ESCLUSIONE DEI SOCI

10.1 I soci sono esclusi per i seguenti motivi:

- quando non osservano le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15 giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo;
- quando non partecipano alle attività istituzionali effettuate dall'Associazione su delibera dell'Assemblea per tre volte consecutive e senza produrre alcuna giustificazione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

10.2 Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

10.3 I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione.

10.4 L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

10.5 Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria; in tali casi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'organo adito.

ART. 11

VOLONTARI

L'associazione, ai sensi dell'Art.17 D.Lgs 117/2017, può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività dotandosi di apposito registro ove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non deve essere retribuita in alcun modo. Al volontario saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestate. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art.18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 l'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 12

ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (ove previsto)

ART. 13

ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 31 marzo dell'anno successivo) presso la sede sociale o in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

La convocazione deve essere effettuata utilizzando idonee forme di pubblicità, assicurando che tutti gli associati siano a conoscenza dell'adunanza almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione. In ogni caso, nella comunicazione devono essere indicate le materie da trattare, il luogo, l'ora e la data sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno 1/3 dei soci, in tal caso l'Assemblea deve essere convocata nei trenta giorni successivi alla data in cui viene formulata la relativa richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da un altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita se è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti da almeno tre giorni nel libro soci.

Il socio è considerato presente anche in caso di partecipazione tramite mezzi telematici. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ciascun socio ha diritto a un

solo voto e non può avere più di tre deleghe.

La delibera avviene con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. Gli intervenuti tramite mezzi telematici possono esercitare il voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

All'inizio di ogni riunione, l'Assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. Il verbale può essere consultato da tutti soci.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria quando delibera sulle modifiche del presente Statuto, in tal caso occorre la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

Essa, tra l'altro:

approva il bilancio;

procede alla nomina del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo;

approva i regolamenti, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge o dal presente Statuto;

approva la destinazione degli avanzi di bilancio;

delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ad essa sottoposte dal Consiglio direttivo.

ART.14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione; esso è composto da un numero di componenti da tre a sette, purché in numero dispari, a scelta dell'Assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono però rimborsate le spese sostenute nell'espletamento delle iniziative deliberate, se opportunamente documentate.

I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare

- (i) non devono avere carichi pendenti,
- (ii) devono essere in possesso di una comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione,
- (iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente, il Segretario del Consiglio direttivo ed il Tesoriere e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività programmata.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci, rappresentanti di enti, o mandatarî di persone giuridiche socie.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio, salvo quanto dallo Statuto e dalla Legge è riservato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo, tra l'altro:

- stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formalizza le proposte per la gestione dell'associazione;
- formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- propone l'importo annuale delle quote sociali;
- elabora il bilancio che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso costituite. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare procuratori "ad negotia", direttori, mandatari in genere anche non membri del consiglio, per singoli atti o categorie di atti, determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la metà degli amministratori, si provvede alle loro sostituzioni secondo le norme di Legge, tuttavia la successiva Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio direttivo a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza dei due terzi degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. La rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì ai consiglieri delegati nei limiti delle deliberazioni stesse.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea ed al Consiglio Direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente coordina il Consiglio direttivo nella predisposizione collegiale del bilancio da sottoporre per l'approvazione, corredato da idonee relazioni, all'Assemblea.

ART. 16

IL VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 17

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

1. Libro Soci;
2. Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
3. Libro dei verbali dell'assemblea dei Soci;
4. Registro dei Volontari
5. Libro dei verbali dell'Organo di Controllo (se presente)

Su tali libri andranno trascritti anche i verbali redatti sotto forma di atto pubblico.

I libri Soci, Consiglio Direttivo, Assemblea Soci e Registro Volontari sono tenuti a cura del

Consiglio Direttivo mentre il Libro dell'Organo di Controllo (se presente) sarà tenuto dall'Organo di controllo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 5 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile..

ART. 18

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo, se opportuno, da idonea relazione.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, se istituito dall'Assemblea, è composto da tre (3) membri eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo dura in carica per tre (3) esercizi e può essere rieletto. In caso di dimissioni o decesso di uno dei membri, il Presidente nomina un sostituto ad interim fino alla successiva assemblea. Spetta all'Organo di controllo la vigilanza sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017.

ART. 20

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Contribuiscono a formare il patrimonio dell'ente denaro, beni mobili e/o immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, elargizioni o contributi in qualunque modo denominati da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- A) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- B) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- C) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario, salvo quanto sopra. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa,

a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al patrimonio sociale trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART. 21

LAVORATORI

L'Associazione può stipulare rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura con i propri associati o con terzi in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e secondo quanto previsto dal regolamento.

I soci che detengono un rapporto di lavoro con l'Associazione non possono ricoprire cariche elettive negli organi direttivi e di controllo dell'Associazione, costituendo così solo elettorato attivo.

I soci che detengono cariche sociali possono diventare lavoratori dipendenti previa dimissioni dalla carica.

ART.22

BILANCI

L'Associazione annualmente redige il bilancio.

Esso fotografa l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea e depositato presso il RUNTS.

ART. 23

AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto dall'art.3 del D.lgs. n.112/2017, che qui si intende, in quanto compatibile, integralmente richiamato e trascritto.

ART.24

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE

DEL PATRIMONIO PER SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo Scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci. Per deliberare lo scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno il 75% degli associati. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno il 75% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo del R.U.N.T.S. e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.25

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro unico che deciderà in via rituale secondo diritto. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Perugia.

ART.26

RIMANDO ALLA LEGGE

In ogni caso si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I^ del Codice Civile, e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V^ del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.112/2017 e D. Lgs. n.117/2017 e/o precedenti o successive modificazioni ed integrazioni.

Stefano Faccioli



